



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 927 del 30-12-2022

Ufficio 1 SETTORE

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. SALVATORE BRIGHINA PER IMPUGNATIVA PER REVOCAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ENNA N. 404/17 DEL 19/07/2017 SU RICORSO PROPOSTO DA N. 14 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.-

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione della G.C. n. 19 del 6.02.2018, le cui premesse si intendono qui richiamate e integralmente trascritte, con la quale è stata disposta la costituzione dell'Ente in giudizio avanti al Tribunale di Enna, per proporre l'impugnativa per revocazione ai sensi dell'art. 395 – p.4 c.p.c., della sentenza n. 404/17 pubblicata il 19.07.2017, che ha respinto il ricorso n. 6690 di prot. in data 10.06.2016 proposto da n. 14 Dipendenti a tempo determinato, relativamente alle parti in cui detta sentenza ha statuito la contumacia dell'Ente e, conseguentemente, la non debenza delle spese di giudizio a carico delle parti soccombenti, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse dell'atto deliberativo sopra richiamato.

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 7.02.2018 con il quale il Sindaco ha conferito incarico di patrocinio legale, per il procedimento di che trattasi, all'Avvocato Salvatore Brighina del Foro di Catania.

Visto il disciplinare di incarico sottoscritto in data 8.02.2018 tra il Sindaco e il Professionista incaricato, contenente termini e modalità di espletamento dell'incarico.

Atteso che dai predetti atti si evince che con il Legale incaricato è stato concordato, a titolo di spese e onorari, un compenso di complessivi € 1.510,41 IVA, CPA e spese compresi.

Richiamate le proprie determine nn. 586 e 693/2018 con le quali si è proceduto all'impegno della superiore somma ed alla liquidazione di un primo acconto.

Considerato che il contenzioso di che trattasi si è concluso con la sentenza del Tribunale di Enna nella causa iscritta al n. 327/2018 R.G. , notificata in data 29.09.2022.

Vista la fattura elettronica n. 13_22 del 19-12-2022 dell'ammontare di €. 761,00 IVA e CPA comprese, inoltrata da parte del Professionista, prot., n. 17987 del 19.12.2022 e ritenuto di dovere provvedere alla relativa liquidazione.

Atteso che l'Avv. Brighina ha autocertificato la regolarità in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L.R. 136/2000, nonché la regolarità in ordine alla posizione contributiva e assicurativa presso la Cassa Forense;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso.

Per tutto quanto premesso ed in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 19/2018 e del Decreto n. 9/2018,

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare all'Avv. Salvatore Brighina , C.F. : BRGSVT71E10G580G, del Foro di Catania la somma di **€. 761,00 IVA e CPA comprese**, inoltrata da parte del Professionista prot. n. 17987 del 19.12.202, a titolo di saldo per le competenze professionali, onorari e spese allo stesso dovute, per l'assistenza e rappresentanza del Sindaco avanti al Tribunale di Enna, per proporre l'impugnativa per revocazione, ai sensi dell'art. 395 – p.4 c.p.c., della sentenza n. 404/17 pubblicata il 19.07.2017, che ha respinto il ricorso n. 6690 di pro. in data 10.06.2016 proposto da n. 14 Dipendenti a tempo determinato, relativamente alle parti in cui detta sentenza ha statuito la contumacia dell'Ente e la non debenza delle spese di giudizio a carico delle parti soccombenti, per le motivazioni meglio specificate nelle premesse degli atti sopracitati.

2. Di trarre la superiore somma dal Cap. 665 - Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroagg. 3-2-11, del Bilancio 2022/2024, come da impegno operato con proprie determine nn. 586 e 693/2018 .

3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria e nascente da un rapporto di natura contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRIZZO CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 30-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe